



# COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

## OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2026/2027

### IL SINDACO

Visto l'art. 34 della Costituzione che testualmente recita:

- «1. La scuola è aperta a tutti.
- 2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- 3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- 4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»;

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico»;

Vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53» e s.m.;

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53» e s.m.;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, recante: "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Visto l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo statuto comunale;

### RENDE NOTO

in applicazione delle norme prima richiamate:

1. Sono soggetti all'obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto anno di età.
2. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 76/2005 fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'art. 192, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno), nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri).
3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondari di primo e di secondo grado).
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
5. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

In relazione al disposto dell'art. 2, comma 2, del D.M. 13/12/2001, n. 489, il competente ufficio comunale ha compilato l'elenco dei minori per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria, soggetti all'obbligo di istruzione. Di detto elenco ogni avente diritto può prendere

visione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune durante le ore di apertura dello stesso al pubblico. Sono assicurati la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme, nonché l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

IL SINDACO

Pedrali Ing. Andrea Bortolo

Cedegolo, 9 Gennaio 2026 – prot. n° 117/te